

dato speciale, non si richiede, se la condanna sia stata di morte.

105. Il condannato o nell'atto della dichiarazione, o nel termine di altre 24 ore susseguenti presenta in un foglio i motivi della sua domanda per la Cassazione.

106. Vengono questi all'istante comunicati al Procuratore Nazionale presso il Tribunale che ha giudicato. Entro 12 ore egli esibisce le sue deduzioni sul ricorso. Lo stesso Tribunale può aggiungervi le sue. E l'une e altre sono comunicate al difensore del condannato cui si concedono altre 12 ore per replicare, se il voglia.

107. Se il Procuratore Nazionale crede egli pure di reclamare contro una sentenza che assolva o condanni a pena per suo giudizio troppo mite, egli nel termine di ventiquattro ore dall'intimazione dichiara di voler ricorrere alla Cassazione.

108. Accompagna la dichiarazione con foglio dei motivi. Si comunicano al prevenuto e suo difensore nell'atto che viene loro notificato il ricorso del Procuratore Nazionale.

109. Si accordano al prevenuto otto giorni a rispondere. Il Tribunale può aggiungere le sue osservazioni.

110. Spirati questi termini, il Presidente del Tribunale chiude il processo il quale con ogni carta relativa viene trasmesso al Com-